



Firmat
o
digita
lmente
da
EMAN
UELA
TERRA
GNOLI
C: IT

ACCADEMIA D'ARTE E
ARTIGIANATO
ARTISTICO DI VERONA

11 GEN. 2023



VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE ALLO STATUTO

Mercoledì 30 Novembre 2022, alle ore 19.30, presso Pizzeria all'Epoca, in via dei Lamberti 14, 37134 Verona, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria per deliberare sulle modifiche allo statuto associativo, così come richiesto dalla Regione Veneto, per poter entrare nel RUNTS, Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore.

Sono presenti

Emanuela Terragnoli

Elisa Migliaccio

Lorenzo Garmilli

Loredana Fantato

Gabriele Rodriquez

Franco Pezzo

Roberto Morbini

Enrica Sessa

Anna Paola Cozza

Duilio Busdon

Anna Balestrieri

Katia Vignola

Maria Angela Fiorasi

Ottilia Fiorasi

Colombari Flaviana

Gaspari Ennio

Mariangela Milan

Antonella De Battisti

Maria Grazia Bonomi

Stefania Vergazzini

Bruna Grigoletti

Simonetta Barini

Teresa Casarotto

Milena Cervini

Per delega: Robert Auer

Laura Ottolini

Paola Reoli

Accademia d'Arte e Artigianato Artistico-APS

Associazione di Promozione Sociale PS/VR0288

Codice Fiscale 93127030232

Sede: 37138 Verona, Via Giulio Camuzzoni, 68 - Tel 3470555167 - accademiaavr@gmail.com - accademiaavr@pec.it - www.accademiaarteartigianato.com

Constatata la validità della Assemblea, la Presidente, dopo lettura dello Statuto, passa alla votazione per alzata di mano.

Tutti i Soci presenti, 24 in persona e 3 per delega, approvano le modifiche allo Statuto.

L'Assemblea si chiude alle ore 20.30.

Letto, confermato e sottoscritto

la Segretaria

Quirico Bolognini

la Presidente

Giuseppina Tenucci



Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona 1

Atti privati 128/3

Liquidità ESENTE

Addi (data del timbro a calendario)

11 GEN. 2023

p. IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Antonio Pignatelli

Firma in delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Art. 1 – Denominazione Sociale

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata:

"ACCADEMIA D'ARTE E ARTIGIANATO ARTISTICO – APS"

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via Giulio Camuzzi, 68, 37138 Verona; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con il fine:

- della promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività
- della promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti
- della promozione del volontariato e della promozione sociale

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs 117/2017, (c. 12, lettera i)
 - A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - Favorire e promuovere attività culturali, sociali e ricreative in campo artistico;
 - Associare persone rappresentative delle diverse realtà nel campo delle attività artistiche, letterarie e creative, nella pittura, nella scultura, nel disegno, nella grafica, nella fotografia, nell'arte digitale, nella ebanisteria e la lavorazione artistica dei metalli preziosi e non.
 - Curare il costante confronto culturale dei soci con ricerche, studi, dibattiti su temi di interesse artistico e culturale, organizzare esposizioni, incontri, corsi di formazione, partecipazione a fiere, mostre o altro.
 - Programmare e realizzare eventi e/o manifestazioni inerenti le arti in genere;
 - Programmare curare ed allestire mostre di pittura, scultura, grafica, ceramica, fotografia, arte digitale e artigianato artistico;
 - Promuovere e organizzare iniziative artistiche e culturali quali laboratori, corsi, stage;
 - Organizzare concorsi a premi;
 - Organizzare conferenze, convegni, seminari etc.;
 - Promuovere attività culturali quali visite a musei, luoghi di interesse artistico e città d'arte;

Guarino Tencio

- Redigere, stampare, trasmettere, pubblicare in formato cartaceo, digitale, telematico, televisivo:
 - cataloghi delle mostre curate e/o patrocinate dall'associazione;
 - atti di seminari e convegni organizzati dall'associazione;
 - libri e riviste e quant'altro di similare con riferimento all'oggetto sociale;
- Creare e gestire un sito internet per lo svolgimento e la diffusione delle attività dell'associazione;
- Promuovere e sostenere l'implementazione di contatti, gemellaggi, affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni o terzi in genere, sia nazionali che internazionali che perseguano gli stessi scopi sociali od operano in settori specifici di comune interesse;
- Stipulare accordi e/o convenzioni con enti pubblici e privati;
- Richiedere e ricevere contributi e liberalità, raccogliere sponsorizzazioni;
- Porre in essere in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale in modo subordinato e non preminente rispetto all'attività istituzionale, e in conformità alle normative civili e fiscali vigenti per gli "enti non commerciali";
- Svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio italiano, mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome ed altri enti pubblici e privati.

Art. 6 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 1 (art.23 del Dlgs 3 luglio 2017, n.117), deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, che a loro volta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Avere uno spazio dedicato nel sito internet dell'Associazione e/o il collegamento al proprio sito personale;
- Richiedere per iscritto il patrocinio dell'Associazione per le mostre e siti personali;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Non svolgere attività lesiva degli interessi dell'Associazione;

Giuseppe Tognoli

Art. 8 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, secondo buon senso. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'interessato potrà fare appello al Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 gg.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Probiviri

Art. 11 – L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota dell'anno sociale.

Ciascun Socio, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

E' ammesso il voto mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail inoltrata al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e 15 giorni prima per l'assemblea straordinaria, e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri anche in videoconferenza.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 13 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'assemblea straordinaria, può prevedere la seconda convocazione, ma non può derogare le maggioranze previste per la prima (la metà più uno degli associati).

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, sia fisicamente che in videoconferenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione
- Attua le delibere dell'assemblea
- Predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio con una anzianità di Associazione di almeno tre anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra cariche sociali o intenda candidarsi ad esse. Sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del regolamento.

I Probiviri possono essere eletti anche fra non soci.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tutta la durata del mandato del Direttivo, si compone di tre membri che sceglieranno tra di loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio opera in piena indipendenza, e risponde, per il tramite dei suoi componenti esclusivamente alla Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per sua iniziativa o su segnalazione o su richiesta del Direttivo, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 18 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Tutti i libri sociali obbligatori, sono tenuti in formato cartaceo e/o informatico dalla Segretaria nominata dal Consiglio Direttivo.

Il Registro dei volontari è tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Giuseppe Tognoli

Art. 21 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Associazione deve depositare al Runtis il bilancio o il rendiconto se le entrate sono state inferiori a 100.000 euro.

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, anche dai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 25 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 26 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 27 - Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Giampaolo Terenzi

